AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

VISTO L'ART. 21 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 SUL RIORDINAMENTO DEI GIUDICI DI ASSISE, SOSTITUITO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 1952, N. 405;

VISTA LA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1441 SULLA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLE CORTI DI ASSISE;

RENDE NOTO

1) - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287, per l' esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE, O DI CORTE DI ASSISE, DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del 31 luglio pr. v., negli elenchi integrativi comunali.

2) - I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) CITTADINANZA ITALIANA;

b) BUONA CONDOTTA MORALE; -

c) ETA' NON INFERIORE AI 30 E NON SUPERIORE AI 65 ANNI;

d) LICENZA DI SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO PER I GIUDICI DI CORTE D'ASSISE,

e) LICENZA DI SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO PER I GIUDICI DI COTE D'ASSISE DI APPELLO

3) - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) I MAGISTRATI E, IN GENERALE, TUTTI I FUNZIONARI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO APPARTENENTI O ADDETTI ALL'ORDINE GIUDIZIARIO;

b) GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO ED A QUALSIASI ORGANO DI POLIZIA, ANCHE SE NON DIPENDENTE DALLO STATO, IN ATTIVITA' DI SERVIZIO;

c) I MINISTRI DI QUALSIASI CULTO ED I RELIGIOSI DI OGNI ORDINE E CONGREGAZIONE.

Dalla residenza municipale, lì 30/04/2017 **IL SINDACO**